Cassazione penale sez. I, 28/01/2026, n. 3759

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Relatore

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

Dott. GRIECO Teresa - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da

El.Ab. nato il (Omissis)

avverso il decreto del 05/01/2026 del GIUDICE DI PACE di CALTANISETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY

Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, per vizio di motivazione

Letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 5 gennaio 2026, il Giudice di pace di Caltanissetta ha prorogato il trattenimento disposto nei confronti di El.Ab. per tre mesi e finalizzato all'esecuzione del rimpatrio, provvedendo a seguito di richiesta della Questura di Caltanissetta del 3 gennaio 2026.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione El.Ab. per mezzo del proprio difensore, articolando un motivo con il quale ha dedotto la nullità della proroga per violazione di legge, con riguardo agli artt. 14, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, 15 Direttiva 2008/115/CE, 13 e 111 Cost., per assenza di motivazione.

Pur vertendosi in tema di provvedimento limitativo della libertà personale, il Giudice di pace ha fatto acriticamente riferimento alle ragioni esposte nella richiesta della Questura di Caltanissetta, ritenendone la

fondatezza ricorrendo a formule di stile, prive di alcun riferimento al caso singolo e, specificamente, alle ragioni addotte dall'Amministrazione a supporto della richiesta di proroga.

La Questura, a sua volta, non ha concretamente allegato le gravi difficoltà idonee a giustificare l'ulteriore periodo di trattenimento, non essendo sufficiente il riferimento alla richiesta di identificazione e di rilascio del lasciapassare alla rappresentanza diplomatica, in assenza della concreta possibilità di esecuzione del rimpatrio.

Anche tale valutazione è stata completamene omessa dal Giudice di pace difettando del tutto la disamina dei profili che dovrebbero consentire l'affermazione della sussistenza delle ragionevoli prospettive di rimpatrio dell'espulso.

Peraltro, si verte in tema di seconda richiesta di proroga rispetto alla quale, il ricorrente, in sede di udienza, come risultante dal verbale del 5 gennaio 2026, aveva sviluppato argomenti difensivi del tutto trascurati dal giudicante.

3. L'Avvocatura erariale si è costituita per il Ministero dell'Interno con articolata comparsa argomentando in merito alla totale carenza di presupposti del ricorso e chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Si verte in tema di seconda proroga del trattenimento disposto dal Questore di Caltanissetta convalidato il 10 luglio 2025 nei confronti di soggetto destinatario di provvedimento di espulsione del Prefetto di Caltanissetta.

Le procedure di identificazione e rilascio del lasciapassare risultano essere state avviate lo stesso 10 luglio 2025 presso il Consolato del Marocco al quale sono stati inviati solleciti il 21 agosto 2025, il 1 ottobre 2025 e il 2 gennaio 2026.

Con il provvedimento con il quale è stata disposta la seconda proroga del trattenimento, il Giudice di pace ha così motivato "l'istanza di proroga è supportata da documentazione comprovante il proseguimento delle attività di identificazione; in particolare dalla richiesta di rilascio del lasciapassare inoltrato al Consolato del Marocco del 02/01/2026".

3. La proroga dei trattenimenti è disciplinata dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998.

Il primo periodo stabilisce che "la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. ".

La disposizione prevede altresì che "qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presentino gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi".

La valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della

libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo (Cass. Civ., Sez. 1, n, 370 del 08/01/2025, Rv. 673833 - 01).

Si tratta di orientamento in linea con la giurisprudenza già formatasi in seno a questa Sezione, che ha già avuto modo di confermare il principio riportato (Sez. 1, n. 15746 del 22/04/2025, O., Rv. 287810 - 02).

Nel caso di specie, lo schema motivazionale adottato dal Giudice di pace non va oltre la mera apparenza.

Invero, non risultano prese in considerazione, in alcun modo, le allegazioni difensive esposte nel corso dell'udienza del 5 gennaio 2026 in occasione della quale il difensore ha segnalato la mancata documentazione di nuovi elementi tali da ritenere altamente probabile l'effettiva esecuzione del rimpatrio , essendosi limitata la Questura a trasmettere i solleciti al Consolato.

Né risulta, in alcun modo, considerata la circostanza (risultante documentalmente) che il procedimento di identificazione del ricorrente risulta concluso, disponendo il ricorrente di un regolare documento di identità.

A fronte di tali elementi, in uno con le più recenti richieste rivolte dal Consolato del Marocco, la totale inerzia dell'Autorità straniera, pur a fronte della rituale interlocuzione con quella italiana, non è stata valutata in funzione della probabile (o, almeno, possibile) esecuzione della procedura di rimpatrio.

In sostanza, il Giudice di pace non ha dato alcun rilievo ai concreti sviluppi del procedimento, come prospettati anche dalla difesa nel corso dell'udienza, in punto di mancata documentazione di nuovi elementi, essendosi limitata la Questura a trasmettere i solleciti al Consolato, mentre la fase identificativa di El.Ab. appariva risolta dal possesso da parte sua dell'ordinario documento di identità e laddove l'inerzia dell'Autorità marocchina pure avrebbe dovuto formare oggetto di valutazione.

Ciò che rileva, in particolare, è la totale indifferenza rispetto alle richieste provenienti dalla Questura di Caltanissetta; indifferenza che non risulta essere stata presa in considerazione nel provvedimento impugnato il quale si è limitato a rilevare, assertivamente, la ricorrenza delle condizioni per disporre l'ulteriore proroga, senza considerare quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alle condizioni che possono legittimarla.

Deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie di trattenimento in esame, il principio già affermato da questa stessa Corte in punto di proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale ovvero che "la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento stesso, già ritenuto necessario, sia ancora tale e quali prospettive possono offrire, rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, i fatti intervenuti dopo il decorso del primo termine, tenendo

altresì conto delle condizioni legislativamente imposte in relazione ai rigidi limiti temporali entro cui le proroghe possono essere concesse e, conseguentemente, i rimpatri, se legittimamente disposti, dovrebbero essere eseguiti" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 02).

Coerente con tale orientamento è altresì quello per cui "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non

può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente" (Sez. 1, n. 16364 del 28/04/2025, D., Rv. 287885 - 01).

Ricorre proprio tale situazione nella fattispecie in esame laddove difetta, nel provvedimento impugnato, qualsiasi riferimento esplicito o, anche solo, implicito alla richiesta della Questura, sicché non è accoglibile la tesi prospettata nella memoria difensiva dell'Avvocatura secondo cui sarebbe configurabile una motivazione per relationem.

4. Da quanto esposto discende l'annullamento del decreto impugnato che deve essere disposto con rinvio al Giudice di pace di Caltanissetta per nuovo giudizio.

Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace di Caltanissetta per nuovo giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2026.